



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - (da ora in poi denominato MArRC) avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore Dott. Fabrizio Sudano che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale giusto il decreto di nomina della Direzione Generale Musei n.1259 del 28 dicembre 2023.

E

Treccani Reti S.p.A. – con sede in Piazza dell'Enciclopedia Italiana, 4 – 00186 Roma - codice fiscale 00396050585, nella persona del Consigliere Delegato, Dott. Benedetto Gamucci in qualità di rappresentante legale

Di seguito denominate "Parti"

VISTO

- che la disciplina recata dal D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 ss. mm. ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d'ora in poi Codice) prevede molteplici forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati in ordine alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale riconoscendo l'importanza dell'impegno alla valorizzazione dei beni culturali pubblici anche nella forma negoziale-collaborativa;
- che l'art. 6 («Valorizzazione del patrimonio culturale») del Codice stabilisce, al comma 1, che «la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale (...) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura» e che «La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale»;
- che l'art. 111 del Codice stabilisce che «le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati» (comma 1) e che «la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata» (comma 2). Quella pubblica «si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione» (comma 3), mentre quella privata «è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale» (comma 4);
- che l'art. 112, del Codice dispone che «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica»;
- che il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 definisce l'«Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale»;
- che il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm. ii. recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale ed altresì in ordine alle attribuzioni del Direttore a cui spetta il compito programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell'Istituto;

- che il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” che dispone in materia di istituti dotati di autonomia speciale;
- che il D.L. n. 22 del 1 marzo 2021 concernente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo come “Ministero della Cultura”;
- lo Statuto del MArRC (MiBACT – UDCM Rep. Decreti n. 146 del 23.03.17) afferente i compiti istituzionali del Museo;
- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Direzione Generale Musei n. 1259 del 28 dicembre 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 256 del 5 febbraio 2024;
- la determina dirigenziale MArRC rep. n.66 del 15.03.2024 con la quale è stata avviata l’istruttoria procedimentale relativa al rinnovo della collaborazione tra il MArRC e la Treccani Reti S.p.A.

PREMESSO

Che il MArRC intende creare relazioni di collaborazione con Associazioni, Enti ed altresì Aziende che si evidenziano per l’elevata competenza e le finalità promozionali del patrimonio culturale in genere e delle collezioni museali in particolare e che si pregiano di divulgare la cultura attraverso i propri strumenti di promozione e comunicazione;

Che il MArRC ha in corso una strategia gestionale di sviluppo delle relazioni istituzionali attraverso il perseguimento di obiettivi statuari di fruizione e valorizzazione del proprio patrimonio creando opportunità di scambio ed interazione con le realtà culturali di riferimento;

Che Treccani Reti S.p.A è una società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, che ha come missione la diffusione dell’arte e della cultura in Italia, attraverso la vendita di opere uniche realizzate con l’ausilio dei maggiori esperti nel campo dell’arte e dell’editoria e con il lavoro dei più rinomati maestri artigiani presenti in Italia;

Che il MArRC si propone di realizzare (riservandosene la supervisione operativa nell’ambito della propria struttura) progetti in collaborazione con Treccani Reti S.p.A prevedendo anche l’eventuale organizzazione di eventi - in partenariato - aventi ad oggetto la promozione del patrimonio culturale e delle collezioni museali e , reciprocamente la condivisione di progetti di promozione e comunicazione che siano di impulso per incrementare la fruizione al pubblico del Museo;

Che Treccani Reti S.p.A per la posizione che riveste nel settore di riferimento è partner istituzionale accreditata che attraverso la propria organizzazione e programmazione sul versante dell’attività promozionale e della comunicazione è deputata a promuovere e sostenere progetti di comunicazione condivisibili con altri Enti con la finalità specifica di promozione del territorio nel cui ambito opera e altresì di valorizzazione e divulgazione della cultura in genere;

Che Treccani Reti S.p.A è disponibile ad impegnarsi alla realizzazione di una programmazione condivisa con il MArRC per iniziative di promozione e comunicazione;

CONSIDERATO

Che, con nota prot. n. 691-A del 12.03.2024 Treccani Reti S.p.A ha manifestato il proprio interesse a rinnovare il rapporto di collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria avente

reciproche finalità di promozione, comunicazione e valorizzazione delle proprie opere editoriali e delle collezioni e attività del museo;

Che Treccani Reti S.p.A ha attuato un programma di fidelizzazione per la propria clientela attraverso la creazione del Club Treccani e di una "tessera" (di seguito "tessera" o "card"), con cui offre ai titolari la possibilità di usufruire di servizi culturali agevolati attraverso convenzioni con Musei, Fondazioni e altre Istituzioni culturali;

Che il MARRC ha interesse alla realizzazione di tale collaborazione – non di tipo "esclusivo" – nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e compatibilmente con la propria natura giuridica-amministrativa-contabile di Istituto MIC attraverso la messa a disposizione dei propri spazi/strutture per lo svolgimento di attività/eventi la cui fattibilità andrà concordata sulla base delle iniziative elaborate congiuntamente dalle parti;

Che le parti sono interessate ad instaurare un rapporto di collaborazione avente ad oggetto anche la possibilità, per i possessori della card Treccani di poter usufruire di agevolazioni presso il MARRC e nel contempo per il MARRC di usufruire di un servizio di promozione attraverso la pubblicizzazione delle proprie attività sul sito, canali social e prodotti editoriali di Treccani Reti S.p.A con una conseguente ampia visibilità dell'Ente;

tutto ciò premesso e considerato e le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante del presente atto, si stipula il seguente accordo

Articolo 1

Oggetto

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo Collaborazione tra il MARRC e la Treccani Reti S.p.A avente ad oggetto un'attività di promozione, valorizzazione e comunicazione destinata alla realizzazione di progetti condivisi che in relazione all'istanza presentata si concretizzano nell'attivazione del progetto di fidelizzazione della clientela attraverso il riconoscimento ai possessori della card Treccani ad avere diritto ad un biglietto d'ingresso al MARRC della tipologia "IN CONVENZIONE" a fronte dell'offerta di un servizio di promozione e comunicazione da attuare con le modalità si seguito dettagliate.

Articolo 2

Oggetto ed impegni delle Parti

Con il presente Accordo le Parti, al fine di promuovere i rispettivi servizi/attività di cui in premesse, si impegnano ad attivare le iniziative ed a compiere le attività commerciali come di seguito indicate:

Il MARRC si impegna a

- sostenere i progetti di promozione culturale volti alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico museale del territorio attraverso la preliminare valutazione delle proposte ed il conseguente rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni che dovranno essere richieste di volta in volta in forma scritta, anche a mezzo e-mail nel rispetto della normativa vigente (Codice dei Beni Culturali);
- concedere (previa richiesta) gratuitamente l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi;
- supportare in via 'non esclusiva' l'iniziativa della Treccani Reti S.p.A, riconoscendo ai titolari della card del Club Treccani (di cui al programma di fidelizzazioni della clientela Treccani), a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per tutti i giorni dell'anno, l'autorizzazione ad un biglietto

MS



d'ingresso al MArRC della modalità "IN CONVENZIONE" CON UNO SCONTO (ATTUALE) DI € 2,00 PER TITOLO DI INGRESSO

La **Treccani Reti S.p.A.** si impegna a:

- promuovere l'accordo attraverso il sito internet dedicato al Club Treccani www.treccanix.it, con la pubblicazione di una pagina dedicata, contenente una breve descrizione della realtà/ ente e delle agevolazioni erogate; alcune immagini, il logo e il link che rimanda direttamente al sito del Museo;
- promuovere l'accordo e l'attività del Museo attraverso una pagina pubblicitaria e/o o redazionale sulla rivista quadrimestrale d'arte "Enciclopedia Italiana" e/o sulla nuova rivista "Bottega Italia", su mostre o con temi da concordare con la Direzione e l'ufficio Comunicazione/Ufficio Stampa del Museo;
- promuovere la presente convenzione presso i propri clienti attraverso gli agenti Treccani regionali dislocati su tutto il territorio e gli strumenti di comunicazione che riterrà più idonei;
- promuovere un evento di rilevanza nazionale su alcuni canali social mirati di Treccani;

Articolo 3

Modalità di esecuzione

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno del Museo. Lì dove si tratti di attività che coinvolgano soggetti terzi (es. concessionario dei servizi aggiuntivi) sarà cura del MArRC provvedere a darne comunicazione a chi di interesse.

I titolari della Card Treccani avranno diritto ad ottenere un biglietto della tipologia "IN CONVENZIONE" esibendo la card al momento dell'acquisto alla Biglietteria del Museo. Il vantaggio economico sarà riconosciuto esclusivamente ai soggetti titolari di una tessera in corso di validità.

A tal fine, Treccani S.p.A. si impegna a fornire all'Ente una copia della Treccani card relativa all'anno corrente, che sarà conservata, come modello presso la sede del Museo, e distribuita in copia quale fax-simile.

Articolo 4

Utilizzo dei Loghi

Le Parti autorizzano reciprocamente, in via non esclusiva e a titolo gratuito, l'utilizzo dei rispettivi Loghi in forma denominativa e figurativa, solo ed esclusivamente per la promozione della collaborazione nell'ambito delle attività concordate. Tale autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per la durata del presente Accordo.

È vietato ogni utilizzo dei loghi in modo difforme da quanto previsto se non preventivamente concordato e approvato per iscritto dalle parti.

Il presente Accordo, concluso mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. ed è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli art. 5, comma 2 e 40 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di registro sarà a carico delle Parti secondo legge.

Articolo 5

Ulteriori aspetti della collaborazione

Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione



condivisi rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando "comunicati stampa" e agendo nella "diffusione social" e nei rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna Parte mette a disposizione della presente collaborazione proprie risorse umane e strumentali, sulla base delle specifiche competenze e disponibilità, nonché eventuali risorse finanziarie espressamente reperite.

Le Parti, previa reciproca consultazione e al fine precipuo di recuperare nuove risorse finanziarie, potranno estendere il presente Accordo ad altre persone giuridiche, pubbliche o private, che condividano le finalità della collaborazione. L'adesione sarà formalizzata tramite specifico atto integrativo, preventivamente approvato dagli organi decisionali delle Parti e dalle stesse sottoscritto insieme al nuovo aderente.

Articolo 6 Durata e Recesso

Il presente Accordo avrà durata di anni 3 (TRE) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato solo per espressa manifestazione di volontà delle Parti.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte tramite PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di risolvere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto formale.

Nel caso sia di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, rimane comunque l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento, fatto salvo diverso accordo.

Il recesso anticipato non inficerà la validità degli atti conclusi tra le Parti in sua esecuzione, i quali manterranno la loro validità fino alla naturale scadenza, fatto salvo diverso accordo tra le Parti stesse.

Articolo 7 Modifiche

Il presente Accordo, in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, la cui efficacia è subordinata alla stipula di specifico atto modificativo, ottenute le preventive approvazioni rispettivamente necessarie.

Articolo 8 Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole.

Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.

Art. 9 Registrazione e oneri fiscali

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86 a cura e spese della Parte che ne farà richiesta.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15- 22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la Parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Art. 11

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Articolo 12

(Comunicazioni e Referenti dell'Accordo)

Le comunicazioni riguardanti il presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- a) quanto al Museo all'attenzione del Direttore all'indirizzo e-mail man-rc.comunicazione@cultura.gov.it
- b) quanto Treccani S.p.A., tramite la propria referente Anna Lisa Secchi, tel. 0697742214; mail: a.secchi@treccanireti.it

Ciascuna delle Parti si impegna ad informare tempestivamente l'altra Parte in forma scritta di ogni variazione dei sopra indicati dati.



Art. 13 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti il presente Accordo e/o la sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto

**Per il MArRC
Il Direttore
Fabrizio Sudano**

**Per la Treccani RETI S.p.A.
Il Consigliere Delegato
Dott. Benedetto Garucci**
